



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere

Oggetto:

Caduta su strada interessata dai lavori di un cantiere. Azione ex art. 2051 c.c.

Ad. 24 aprile 2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 3163/2020 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato  
██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica  
certificata è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

COMUNE ALBAREDO D'ADIGE, nella persona del Sindaco *pro tempore*  
in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████  
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica  
certificata dei quali è domiciliato per legge;

-resistente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 1388/2019  
depositata il 13/06/2019;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal  
Consigliere PASQUALE GIANNITI.



## FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 [REDACTED] conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Verona il Comune di Albaredo d'Adige, in persona del Sindaco *pro tempore*, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro avvenuto in via [REDACTED] il 01/11/2008, allorquando, mentre praticava jogging insieme a un gruppo di amici, era rimasto impigliato in un manufatto cementizio (trave) posizionato sul marciapiedi da lui percorso, andando a cadere su dei tondini di ferro, che fuoriuscivano lateralmente dallo stesso marciapiedi. Chiedeva, quindi, che venisse accertata la responsabilità del Comune convenuto per l'omessa custodia della strada urbana ex art. 2051 c.c. o, in subordine, la responsabilità del medesimo convenuto ex art. 2043 c.c.

Si costituiva in giudizio il Comune, contestando la fondatezza della richiesta attorea sia nell'*an* che nel *quantum*, sostenendo che il sinistro si era verificato su strada privata, di proprietà della srl [REDACTED] da ciò derivando la carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la mancanza di un obbligo di custodia a suo carico. Sosteneva inoltre di non essere responsabile, nel caso di specie, per essersi il sinistro verificato per caso fortuito e cioè per una situazione di pericolo creata dagli stessi utenti della strada, non gestibile dall'ente.

Il Giudice di Pace, assunte le prove orali ammesse ed espletata CTU medico legale, con sentenza n. 41/2015, sul presupposto che proprietaria della strada su cui era avvenuto l'evento dannoso fosse la srl [REDACTED] riteneva la carenza di legittimazione passiva di parte convenuta. Inoltre, statuiva che l'eventuale residua responsabilità da custodia, derivante dall'essere il Comune proprietario della strada pubblica adiacente alla strada privata considerata, non potesse estendersi alle situazioni di pericolo provocate da fatti di terzi, in relazione a circostanze non tempestivamente segnalate all'ente pubblico, che integrano ipotesi di caso fortuito. Concludeva, quindi, per



il rigetto della domanda attorea, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, eccezion fatta per le spese di CTU poste a carico del soccombente.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello [REDACTED] eccependo: l'erroneità di alcuni dati contenuti in sentenza in ordine alle generalità delle parti; l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Comune di Albaredo d'Adige; l'erroneo diniego dell'obbligo di custodia della strada in capo al Comune di Albaredo d'Adige; l'erroneo diniego di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di Albaredo d'Adige per insussistenza del caso fortuito; l'omessa pronuncia sull'eventuale responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. Chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con condanna del Comune appellato all'integrale rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Albaredo d'Adige, nulla opponendo in ordine agli errori materiali contenuti nella sentenza appellata. Sollevava, invece, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito contestava tutti i motivi di appello chiedendo l'integrale conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona, con vittoria di spese e compensi di lite.

Instauratosi correttamente il contraddittorio, il Giudice formulava alle parti proposta, ex art. 185 bis c.p.c., di rinuncia agli atti a spese compensate. Tale proposta veniva accettata dal Comune, ma veniva rifiutata dall'appellante.

Quindi il giudice di appello, con sentenza n. 1388/2019, in rigetto dell'appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione delle spese processuali.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ha proposto ricorso [REDACTED]

Ha resistito con controricorso il Comune di Albaredo d'Adige.





Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.

Il Collegio si è riservato di depositare la motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. [REDACTED] articola in ricorso tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: <<Erroneo diniego della responsabilità del Comune di Albaredo d'Adige ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver ritenuto erroneamente non sussistente il rapporto di custodia della strada [REDACTED] nonostante la piena disponibilità, giuridica e materiale, della strada stessa da parte del Comune. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2051 c.c., agli art. 14 Codice della Strada, art. 21 e 37 D.Lgs. 285/1992, art. 30, 31 e 40 D.P.R. 495/1992, anche con riferimento all'art. 2 D.Lgs. 285/1992, D.lgs. 26.2.1994 n. 143 art. 2, all'art. 22 c. 3 L. 2248/1865)>>.

Sostiene che il giudice d'appello, dopo aver correttamente ritenuto che la proprietà privata della strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa non potesse di per sé escludere una responsabilità in capo a soggetti diversi dal proprietario, ha erroneamente escluso il rapporto di custodia in capo all'ente comunale, in quanto quest'ultimo, pur non essendo proprietario della strada al momento del sinistro, aveva un potere di disposizione, giuridica e materiale, della strada.

Sostiene che la strada in oggetto rientrava certamente già all'epoca dei fatti di causa tra le "strade vicinali" destinate ad uso pubblico, aperte al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che se ne servivano per transitarvi *uti cives*; e che, per tale tipo di strade, quand'anche di proprietà privata, sono previsti precisi obblighi di vigilanza e anche d'intervento diretto, da parte dei Comuni,



dagli artt. 2 c. 7 e 14 c. 4 Codice della Strada, ragion per cui erano senz'altro sussistenti in capo al Comune di Albaredo d'Adige i poteri e i doveri previsti dall'art. 14 Codice della Strada, nonché la legittimazione passiva dello stesso nelle azioni risarcitorie conseguenti la custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Aggiunge che il Comune: a) aveva anche un potere dispositivo sulla strada, in quanto l'urbanizzazione dell'area era già compiuta ben prima del sinistro ed il trasferimento era stato poi ritardato di ben cinque anni senza motivo, in spregio ai termini (4 mesi dal collaudo) previsti dalla convenzione urbanistica; b) non può avvalersi di tale ritardo per sottrarsi alle sue responsabilità verso la collettività, tra cui quelle di custodia e manutenzione delle strade di uso pubblico.

Sostiene che il giudice di appello ha violato e fatto erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., escludendo erroneamente la sussistenza dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di Albaredo e respingendo la conseguente sua domanda risarcitoria; mentre, escludendo la sussistenza di un potere d'intervento diretto del Comune sulla strada per cui è causa, ha altresì violato le norme denunciate, che tale potere d'intervento espressamente prevedono (potere in concreto esercitato proprio dal Comune, tramite la Polizia Municipale, in data successiva al sinistro).

Il motivo è inammissibile.

Vero è che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre avere riferimento alla concreta disponibilità materiale di queste ed anche solo in ipotesi di concorso nella disponibilità: è necessario e sufficiente un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento (cfr., tra le tante, Cass. n. 16422/2011).





Nel solco di tale consolidato orientamento questa Corte ha di recente anche affermato che (Cass. n. 8879/2023, che richiama Cass. n. 14367/2018, n. 321/2017 e n. 17350/2008): <<In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite ... tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade << sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico>>. La legittimazione passiva del Comune ben può concorrere con quella del Consorzio dei comproprietari dei fondi vicini, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene>>.

Occorre qui ribadire che: a) l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste in capo al Comune anche sulle strade vicinali o private, indipendentemente dalla proprietà delle stesse e dalla sussistenza o meno di un potere di disporre in capo all'Ente, purché ne sia accertata la destinazione ad uso pubblico, come per l'appunto nel caso di specie è stato accertato dalla corte di merito; b) anche a tali strade si applicano le disposizioni del Codice della Strada; c) per



eventuali danni riportati dagli utenti legittimato passivo è il Comune; d) obblighi conseguenti all'obbligo di custodia sono la manutenzione e messa in sicurezza, non solo delle strade, ma anche delle aree pubbliche o private adiacenti, quando ne possa derivare pericolo agli utenti; la facoltà di imporre un divieto di uso generalizzato, ove necessario.

Ciononostante, il motivo è in concreto inammissibile, in quanto la ritenuta elisione del nesso causale tra la cosa custodita e il sinistro, di cui si dirà in relazione al motivo terzo, rende qui irrilevante l'accertamento della sussistenza del rapporto di custodia sulla cosa stessa.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <<Erroneo diniego della responsabilità del Comune di Albaredo d'Adige ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver erroneamente ritenuto non ravvisabili profili di colpa, nonostante l'omissione dei controlli e interventi di manutenzione della strada via [REDACTED] posti per legge a carico del Comune. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2043 c.c., agli art. 14 Codice della Strada, art. 21 e 37 D.Lgs. 285/1992, art. 30, 31 e 40 D.P.R. 495/1992, anche con riferimento all'art. 2 D.Lgs. 285/1992, D.lgs. 26.2.1994 n. 143 art. 2, all'art. 22 c. 3 L. 2248/1865, nonché all'art. 1176 c.c.)>> nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non sussistente una colpa dell'Amministrazione Comunale, per non aver rilevato la pericolosità della trave presente sul marciapiedi, per il solo fatto che nessuna segnalazione al riguardo era sino a quel momento pervenuta agli Uffici del Comune prima del sinistro.

Invoca i principi affermati da Cass. n. 6141/2018 e da Cass. n. 3216/2017 e sostiene che detti principi sono stati violati dal giudice di appello nella parte in cui ha affermato (p. 7) che:

<<Nel caso concreto, la circostanza che la situazione di pericolo non era stata segnalata al Comune il quale era quindi impossibilitato a





sollecitare il privato proprietario affinché provvedesse alla rimozione dell'ostacolo e ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area di cui trattasi e l'esistenza del caso fortuito che opera sul piano del rapporto causale, recidendo ogni nesso tra custodia e danno, esclude in radice la possibilità di configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che non è ravvisabile in concreto alcun profilo di colpa nella condotta del Comune>>.

Sottolinea che le testimonianze acquisite avevano confermato che il travetto era rimasto sul marciapiedi almeno per due settimane prima che il Comune ne rilevasse la presenza e pericolosità.

In definitiva, secondo il ricorrente, il giudice di appello, escludendo erroneamente la sussistenza della colpa e della conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al Comune di Albaredo e respingendo la conseguente sua domanda risarcitoria, ha violato e fatto erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. e degli art. 14 Codice della Strada, art. 21 e 37 D.Lgs. 285/1992, art. 30, 31 e 40 D.P.R. 495/1992, anche con riferimento all'art. 2 D.Lgs. 285/1992, D.lgs. 26.2.1994 n. 143 art. 2, all'art. 22 c. 3 L. 2248/1865, nonché all'art. 1176 c.c.

Il motivo è inammissibile.

Vero è che, per la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 31949/2023), anche il custode di una strada aperta al pubblico risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass. n. 2480/2018, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest'ultima, come in effetti modificata anche dall'evento





originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva).

Dando applicazione al suddetto principio la corte territoriale – dopo aver correttamente ribadito che non si può pretendere un controllo continuo della strada e che non si può estendere la responsabilità anche a casi di pericolo provocati da terzi – ha escluso che, nel caso concreto, fosse ravvisabile una condotta inerte del Comune, essendo risultato: da un lato, che la Polizia locale, qualche minuto dopo la segnalazione della presenza del manufatto sulla strada, era intervenuta per farlo rimuovere; e, dall'altro, che non erano state inoltrate all'amministrazione comunale altre segnalazioni in precedenza.

Il ricorrente deduce violazione di legge, ma in realtà inammissibilmente sollecita a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che è invece preclusa in sede di legittimità. Peraltro, pure ammesso che incombeva al Comune la prova della repentinità o immediatezza dell'alterazione per andare esente da responsabilità, anche in questo caso l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro, di cui si dirà di qui a tra un momento esaminando il terzo motivo, rende irrilevante ogni questione sulla stessa configurabilità di una responsabilità per danni da quella derivati.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <<Erroneo diniego della responsabilità del Comune di Albaredo d'Adige, per aver erroneamente ritenuto interrotto il nesso causale dal fatto del danneggiato, senza che sia stata accertata una condotta colposa, imprudente, negligente e senza alcuna violazione di norme di comportamento da parte di quest'ultimo. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli art. 1176, 1227, 2043, 2051, 2056, 2697, 2727, 2729 c.c.; art. 115, 116 c.p.c.)>> nella parte in cui il giudice di appello ha escluso la responsabilità del Comune di Albaredo d'Adige per il sinistro a lui



occorso, avendo erroneamente ritenuto che la sua condotta aveva interrotto il nesso causale.

Al riguardo si duole che il giudice di appello abbia affermato che lui aveva posto in essere una condotta colposa per il solo fatto che era caduto, senza tuttavia preoccuparsi d'individuare alcun effettivo comportamento incauto e/o imprudente a lui ascrivibile, né violazioni alle norme sulla circolazione stradale o alle comuni regole di prudenza e diligenza.

In definitiva, secondo il ricorrente, il giudice di appello ha violato o comunque fatto falsa applicazione dell'art. 1176, 1227, 2043 e 2056 c.c. che richiedono la sussistenza di una negligenza, imprudenza o imperizia per potersi configurare una colpa, anche ai fini del concorso del fatto colposo del danneggiato; ha violato, o comunque falsamente applicato, anche l'art. 2051 c.c. che pone a carico del custode la prova del caso fortuito, consistente anche nel fatto colposo del danneggiato (nel caso di specie non provato); ed ha violato anche le norme in materia di onere e disponibilità della prova, nonché quelle specifiche dettate in materia di prova per presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; art. 115, 116 c.p.c.), avendo affermato un suo comportamento incauto o negligente, che non era stato in alcun modo provato e che non poteva ritenersi sussistente nemmeno in via presuntiva.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che:

«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà





espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».

Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

A tali principi di diritto si è attenuta nel caso di specie la corte territoriale, che ha individuato come causa esclusiva del sinistro, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa ed il danno, il



comportamento imprudente dell'odierno ricorrente, che, pur conoscendo bene il luogo del sinistro (per abitare nei pressi e per essere solito recarsi nella via dove è avvenuta la caduta), ha scelto, per praticare il jogging, proprio una strada interessata dai lavori di un cantiere: sostanzialmente accettando il rischio costituito dalle tutt'altro che imprevedibili condizioni accidentate del relativo terreno.

Occorre qui ribadire che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 16502/17).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

### **P. Q. M.**

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1900 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,





ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente  
Franco De Stefano

